

Conto che torna

Risponde
Raffaele Marcello*

Versamento acconto, come cambia con il modello 730

Come cambia il versamento dell'acconto per chi presenta il modello 730? (Francesco Catone, Napoli)

Nell'ambito delle «complicazioni» collegate alla gestione della seconda o unica rata di acconto Irpef, è necessario analizzare anche la situazione dei contribuenti che hanno presentato il modello 730/2013. L'articolo 11, commi 18 e 19, del D.L. 28 giugno 2013 numero 76, convertito nella Legge 9 agosto 2013 numero 99, infatti, ha incrementato di un punto percentuale la misura degli acconti IRPEF, che passano dal 99% al 100%, a decorrere dal periodo d'imposta 2013. Per quest'anno considerato che il suddetto D.L. è entrato in vigore lo scorso 28 giugno, viene espressamente stabilito che l'incremento dell'acconto Irpef produca effetti solo nell'ambito della seconda o unica rata; pertanto: in sede di versamento della prima rata, occorre considerare la precedente misura del 99% (la prima rata di acconto era quindi pari al 40% del 99%); in sede di seconda rata, occorre effettuare il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto, sulla base della nuova misura del 100%, e l'importo della prima rata; in caso di acconto da versare in unica rata, occorre calcolarlo sulla base della nuova misura del 100%. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, cioè che hanno presentato i modelli 730/2013, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto Irpef tenendo conto delle nuove disposizioni.

Pertanto, il sostituto d'imposta deve procedere ad un ricalcolo della seconda o unica rata dell'acconto Irpef che deve trattenere dagli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti o collaboratori nel mese di novembre e versare all'Erario entro il prossimo 16 dicembre. Il ricalcolo in esame non va invece effettuato qualora il lavoratore sostituito, sotto la propria responsabilità, abbia comunicato al sostituto d'imposta, entro lo scorso 30 settembre, di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto Irpef dovuto a novembre, oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalla liquidazione del modello 730/2013, sulla base dell'applicazione del c.d. «metodo previsionale».

*Presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili
(scrivere a: r.marcello@unagraco.it)